



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREA WESTINGHOUSE, E NOI CONTINUIAMO A PAGARE"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 6 MAGGIO
2014.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- lo scorso 18 novembre il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto "COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NOVANTANOVENNALE SULL'AREA EX WESTINGHOUSE - LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PUBBLICO E SUCCESSIVA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CONGRESSI - APPROVAZIONE";
- il bando patrimoniale conseguente a tale deliberazione prevede che "qualora le verifiche ambientali rivelassero un superamento dei parametri previsti dalla normativa vigente per le destinazioni d'uso ammesse dal P.R.G., la Città provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute dall'aggiudicatario per la bonifica e/o messa in sicurezza, restando fermo che, in caso di mancato superamento dei limiti di riferimento, le spese sopportate rimangono a carico dell'aggiudicatario stesso";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Codice dell'ambiente") all'articolo 3-ter comma 1 afferma che "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 'chi inquina paga' che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;", e che tale principio era stato recepito nelle convenzioni rep. 45770/17444 del 12 febbraio 1999 e rep. 139924/60756 del 18 dicembre 2002, con le quali si dava il via ai progetti di trasformazione nell'ambito della Spina 2, le quali ponevano invece i costi di bonifica a carico dei precedenti proprietari delle aree;
- le destinazioni urbanistiche ammesse nella variante al Piano Regolatore Generale e nel bando patrimoniale sono così descritte:
"S.L.P. max 40.000 di cui:
S.L.P. min 30.000 mq. Attrezzature di Interesse Generale di cui all'articolo 3 punto 7 delle NUEA quali: Centro Congressi, Attività di Interesse Pubblico Generale, Università,

- Centri Ricerca, residenze per studenti, attrezzature per lo spettacolo: sale per concerti, teatri, ecc., uffici pubblici; Attrezzature Turistico Ricettive funzionali alle Attrezzature di Interesse Generale per una S.L.P. max di 8.000 mq. Sono ammesse destinazioni accessorie ai sensi dell'articolo 3 punto 7 delle NUEA;
- SLP max 10.000 mq. ASPI ad integrazione delle Attrezzature di Interesse Generale;";
- la modifica all'Accordo di Programma in variante prevede che "Il fabbisogno di servizi nell'Unità d'Intervento 4 per la SLP destinata ad Attrezzature di Interesse Generale viene calcolato ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 17/8/42 n. 1150 come modificato dall'articolo 2 della Legge del 24/3/89 n. 122 e s.m.i.." e comunque non inferiore al 40% della S.L.P. della attrezzatura in progetto, e che mentre nelle ZUT, oltre al fabbisogno di servizi generato dalla trasformazione, le norme (articolo 15 NUEA) prevedono anche il soddisfacimento del fabbisogno pregresso per una quota pari al 10% della Superficie territoriale, in questo caso, invece, per scelta discrezionale dell'Amministrazione, che deroga tali norme, viene prevista una quantità di servizi decisamente inferiore rispetto ai parametri abitualmente applicati;
 - lo scorso 28 aprile la Regione e la Città di Torino hanno sottoscritto la terza modifica all'accordo di programma per l'ambito "Spina 2", recependo quanto previsto dalla suddetta deliberazione e dal bando patrimoniale, nonostante, a fronte dell'annullamento delle ultime elezioni regionali avvenuto il 10 gennaio scorso da parte del TAR del Piemonte e della successiva convocazione di nuove elezioni regionali avvenuta lo scorso 12 marzo, l'Amministrazione Regionale in tale data fosse titolata ad effettuare soltanto atti di ordinaria amministrazione che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) chi abbia sottoscritto per conto della Regione Piemonte la modifica all'accordo di programma ed a che titolo lo abbia fatto, e quali siano secondo la Città le ragioni di indifferibilità ed urgenza o le altre argomentazioni legali che rendono valido l'atto che essa ha sottoscritto lo scorso 28 aprile;
- 2) per quale motivo l'Amministrazione, nell'ambito del bando patrimoniale, abbia posto a proprio carico i costi delle bonifiche, ignorando e contraddicendo il principio "chi inquina paga" sancito dalla legge e dalle convenzioni del 1999 e del 2002, e se intenda comunque rivalersi sulle originarie proprietà delle aree per recuperare gli eventuali costi di bonifica che la Città dovrà sostenere;
- 3) quali tra le destinazioni d'uso che sono previste nell'area secondo il nuovo accordo di programma (centro congressi, centro commerciale, albergo, residenze universitarie) genereranno un contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione a vantaggio della Città;

- 4) per quale motivo l'Amministrazione abbia previsto, a fronte dell'albergo o residenza universitaria che sarà costruito nell'area Westinghouse, la cessione alla Città di soli 4.000 metri quadrati, mentre per qualsiasi altra struttura alberghiera realizzata in una ZUT l'operatore immobiliare avrebbe dovuto cedere aree a servizi pari all'80% della SLP, ed in questo caso quindi circa 7.200 metri quadrati di aree a servizi.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino